

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli aspetti fiscali nel conferimento di partecipazioni sociali

di Angelo Ginex



Il **conferimento di partecipazioni sociali** è un'operazione mediante la quale un **soggetto (c.d. conferente)** trasferisce (o meglio **apporta**) un **bene** in una società o ente (c.d. **conferitario**), ricevendo come **corrispettivo** una **partecipazione al capitale sociale** di tale società o ente.

In conseguenza di ciò, la società conferitaria procede **all'aumento del proprio capitale sociale** e **all'assegnazione delle nuove azioni o quote** al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio.

Sotto il **profilo civilistico**, in via di estrema sintesi, è d'uopo sottolineare che le operazioni di **conferimento** comportano l'espletamento di **formalità differenti** a seconda che questo venga effettuato nelle **società di persone**, nelle **società di capitali** in genere ovvero nelle **società a responsabilità limitata**.

Per quanto concerne invece gli **aspetti fiscali**, occorre rilevare che, ai fini delle imposte sul reddito, l'operazione di conferimento di partecipazioni sociali è disciplinata: dall'[articolo 9 Tuir](#), che rappresenta il **regime ordinario di valutazione**; dall'[articolo 175 Tuir](#), relativo al **conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento effettuato tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali** (prima deroga); dall'[articolo 177 Tuir](#), relativo allo **scambio di partecipazioni** realizzato mediante "**permuta**" o "**conferimento**" (seconda deroga); dagli [articoli 178 e 179 Tuir](#), relativi agli **scambi di partecipazioni transfrontalieri**.

In linea generale, il **conferimento di partecipazioni** rappresenta un **atto "realizzativo"** assimilato ad una **cessione a titolo oneroso** ex [articolo 9, comma 5, Tuir](#). Il **reddito imponibile** è costituito dalla **differenza positiva tra il corrispettivo conseguito**, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il **costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita** ([articolo 86 Tuir](#)).

Tuttavia è possibile beneficiare del **regime della neutralità indotta** di cui all'[articolo 175 Tuir](#),

nel senso che **l'emersione di materia imponibile non è automatica**, ma è rimessa alla discrezionalità del soggetto conferente e di quello conferitario.

Più precisamente, nel caso del **conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento effettuato tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali**, in presenza di determinati **requisiti soggettivi e oggettivi**, le parti dell'operazione possono optare per la **completa irrilevanza fiscale dell'operazione** oppure possono decidere di assoggettare a tassazione l'operazione soltanto in parte, mediante un'**emersione parziale della plusvalenza latente**.

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 175 Tuir](#), mancando qualsivoglia precisazione circa la **natura giuridica** dei soggetti partecipanti, si ritiene che il **soggetto conferente** possa essere una società di capitali, una società di persone oppure un imprenditore individuale, mentre il **soggetto conferitario** possa essere una società di capitali o una società di persone.

Inoltre è necessario che i soggetti effettuino **conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), siano **residenti in Italia**, esercitino **imprese commerciali** e realizzino una **plusvalenza patrimoniale** (deve essere **esclusa** l'ipotesi di realizzo di una **minusvalenza** in virtù del rinvio espresso all'[articolo 86 Tuir](#), fattispecie in cui si applicano gli [articoli 9](#) e [101 Tuir](#)).

Con riferimento alla **nozione di controllo e collegamento**, poi, occorre fare riferimento alla **disposizione sopra citata** ([articolo 2359 cod. civ.](#)), oltre che ai chiarimenti di prassi contenuti nella [circolare AdE 57/E/2008](#), a nulla rilevando il **periodo di detenzione delle partecipazioni stesse**.

In applicazione del **regime di neutralità indotta**, quindi, il soggetto conferente e quello conferitario **iscrivono il valore della partecipazione sulla base delle scritture contabili e non del bilancio**.

Come anticipato, infatti, la disciplina di cui all'[articolo 175 Tuir](#) consente di assoggettare a **tassazione le plusvalenze latenti** delle partecipazioni conferite **soltanto se fatte emergere: dal conferitario**, mediante l'iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al soggetto conferente; **dal conferente**, mediante l'iscrizione nella propria contabilità della partecipazione nella conferitaria ricevuta ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di controllo o collegamento conferite.

In definitiva, quindi, **qualora le partecipazioni ricevute siano iscritte al medesimo valore contabile che avevano presso il soggetto conferente, non si verifica alcuna tassazione in capo a quest'ultimo**.